

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 173/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 18. 6. 2009 n. 8879/09 Workforce On Line s.p.a. impugnava la cartella di pagamento descritta in oggetto, relativa all'Irap dell'anno di imposta 2005, eccependo la nullità della notifica in quanto la cartella era stata ricevuta da un terzo estraneo, la nullità della cartella in quanto non era stato previamente notificato l'avviso bonario di pagamento, infine un ulteriore motivo di nullità in quanto la cartella, per come formata, non aveva consentito di valutare la fondatezza delle sanzioni comminate. Si sono costituite nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, nonché Esatri s.p.a., chiedendo concordemente, con varie ed anche diverse argomentazioni, rigettarsi il ricorso

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 44, con sentenza 21.5. - 2.9.2010 n. 213/44/10, ha rigettato il ricorso del contribuente, compensando le spese di lite, considerando infondati ed insussistenti tutti le prospettazioni offerte.

Avverso la sentenza interpone appello Workforce On Line s.p.a. con atto del 5.1.2011 RGA n. 4011, riproponendo, con maggiore dettaglio, i motivi di nullità già proposti in primo grado ed insistendo nel richiedere la pronuncia di nullità della cartella impugnata.

Resistono all'appello depositando controdeduzioni La Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. richiedendo il rigetto del gravame.

La sentenza impugnata merita piena conferma, in quanto i motivi di gravame risultano privi di fondamento.

In limine, può essere agevolmente rilevato che la originaria cartella risulta normalmente notificata in data 9.4.2009 al "destinatario" che ha ritualmente sottoscritto la ricevuta, sia pure con una sigla illeggibile. Ciò soddisfa i requisiti formali, ed anche sostanziali, posti dalla disciplina codicistica in ordine alla notifica di atti. Per un verso infatti la notifica è stata integralmente perfezionata con i requisiti di legge, effettuata nei confronti del "destinatario" indicato che ha preso atto del ricevimento (cfr. Cass. sent. n. 4018 del 2007) e per altro verso la società ha potuto svolgere ritualmente e regolarmente le proprie impugnazioni, e dunque ha operato come se avesse ricevuto l'atto (Cass. sez. un. 5.10.2004 n. 19854).

La società contribuente allega che l'atto è stato ricevuto da tale Gr. Po., terza estranea alla società, non dipendente né delegata al ricevimento, ma soltanto una vicina. Anche tale circostanza non appare incidere sulla validità dell'atto, ben potendo risultare affidato ad una vicina l'incarico della ricezione, tanto che questa ha sottoscritto la ricevuta come destinataria. Peraltro, neppure risulta in atti una dichiarazione di tale sig. ra Po. che espressamente riferisce di non aver consegnato la cartella alla società destinataria.

In ogni caso non vi è materia per una declaratoria di nullità della notifica così come effettuata.

Anche nel presente giudizio di gravame l'appellante ripropone la doglianza dell'omesso preventivo inoltro dell'avviso bonario, prima della notifica della cartella, in violazione, in tesi, della norma di cui all'art. 6 comma 5 della legge 27.7.2000 n. 212 contenente lo statuto del contribuente.

Anche tale doglianza appare infondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è infatti controverso che il compendio tributario portato in cartella è conseguente al mero controllo automatizzato delle dichiarazioni dello stesso contribuente, ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 29.9.1973 n. 600: la cartella è stata cioè redatta senza alcuna ulteriore verifica o accertamento ma esclusivamente sulla base delle "dichiarazione presentate dai contribuenti ... sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse..." (così l'art. 36 bis cit.). In tale contesto, secondo orientamento unitario della S.C., non risultando possibili in linea di principio quelle incertezze che costituiscono il presupposto della necessità di preventivo avviso bonario, l'imposta dichiarata e non versata potrà essere iscritta a ruolo senza che sia necessario da parte dell'Ufficio il preventivo invio dell'invito al pagamento. "Quando si tratta di omesso versamento di imposta, di imposta dichiarata direttamente dal contribuente, l'obbligo del preventivo invito al pagamento non sussiste" (Cass. 3. 9. 2008 n. 22197; in termini cfr. Cass. 9.9.2008 n. 22753). Infine, non sussistono quei profili di ambiguità della cartella denunciati dalla contribuente in entrambi i gradi del giudizio.

La cartella infatti è del tutto inequivoca nel definire nella seconda pagina il titolo e la motivazione dell'importo richiesto nel ritardato omesso versamento dell'imposta Irap relativa all'anno 2005: ed infatti la società appellante ha immediatamente provveduto al saldo.

Né motivo di equivoco o di incertezza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, residua dal successivo computo dell'Irap riportato di seguito nella cartella, che non riguarda in alcun modo l'importo iscritto a debito del contribuente ma soltanto il calcolo effettuato dall'ufficio a seguito di controllo automatizzato. In tale parte l'Ufficio ribadisce che l'iscrizione è avvenuta a seguito di controllo automatizzato e calcola l'importo complessivo dell'Irap, ribadendo però che la somma richiesta non riguarda direttamente il tributo ma esclusivamente, in sintesi una "sanzione".

In conclusione la sentenza impugnata può essere integralmente confermata. Appare peraltro opportuno compensare tra le parti le spese del grado.

P.T.M.

Conferma l'impugnata sentenza. Compensa le spese del grado.